

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 288/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 6 giugno 2013, ha adottato la seguente decisione:

I COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Paolo Del Vecchio, Avv. Mario Antonio Scino - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL CALCIATORE ALFONSO DE LUCIA SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S IN RELAZIONE ALL'ART. 30 STATUTO F.I.G.C. - NOTA N. 5496/232 PF 12-13/SP/BLP DELL'11.3.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare – Com. Uff. n. 82/CDN del 11.4.2013)

Il Presidente, visto l'art. 31, comma 6 C.G.S., dispone che della questione si tratti a Sezioni Unite.

2. RICORSO CAGLIARI CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. MASSIMO CELLINO;**
- **AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE,**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 12, COMMA 2, C.G.S. - NOTA N. 4305/196 PF12-13/SP/BLP DEL 21.1.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 87/CDN del 10.5.2013)

La C.G.F., visto l'art. 37, comma 4 C.G.S., accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Cagliari Calcio S.p.A. di Cagliari e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata e rimette gli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CALC. COMOTTO GIANLUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA CESENA/JUVE STABIA DEL 4.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 101 del 7.5.2013)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Comotto Gianluca. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Paolo Del Vecchio, Prof. Leonardo Salvemini - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €5.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
 - **AMMENDA DI €5.000,00 AL SIG. ROMAIRONE GIANCARLO,**
- INFLITTE SEGUITO GARA JUVE STABIA-PRO VERCELLI DEL 2.3.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 80 del 5.3.2013)

La C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. di Vercelli, riduce entrambe le sanzioni inflitte ad €2.000,00 di ammenda ciascuno. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO SIG. MAZZARRI WALTER AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA BOLOGNA/NAPOLI DELL'8.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 212 del 9.5.2013)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Mazzarri Walter. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 6 giugno 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete